

Legge 8 Aprile 2010, n. 55

1. Etichettatura.

La legge istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti stessi.

A tale scopo, nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche:

- sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro;
- sul rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura;
- sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti;
- sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione;
- sul rispetto della normativa europea;
- sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

In caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Se si tratta di impresa, essa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro.

2. Made in Italy.

L'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale ed, in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

In caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Se si tratta di impresa, essa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro.

Per ciascun prodotto che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Regolamento contenente disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti.

Il Ministro della salute adotta un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

- a) all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione;

d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Il regolamento è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

4. Misure sanzionatorie.

E' previsto un sistema sanzionatorio in crescendo, con passaggio dall'illecito amministrativo a quello penale, dopo più violazioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi.

Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi.

Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

L'impresa che violi le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro.

Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi.

Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi.

In caso di reiterazione della violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

Se le violazioni delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono commesse reiteratamente, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.

Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.